



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.29

OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2016/2018 (modifica all'atto di Giunta comunale n. 52 del 28 dicembre 2015)

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di agosto alle ore otto e minuti trenta nella sala delle adunanze del Comune di Villanovatulo, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Meloni Antonio - Assessore	Sì
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore	Sì
4. Paba Katia - Assessore	No
5. Daga Salvatore - Assessore	No
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor G. Loddo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 331.5.2010 n. 78 conv. in L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

VISTA la legge n. 114/2014, di conversione del decreto legge n. 90/2014, che:

- **abroga** l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva "E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale";
- **introduce** il comma 557 quarter legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- **modifica** l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06;

VISTO l'art. 1 c. 424 della Legge 23/12/2014 n.190 (Legge di stabilità 2015) e s.m.i. che testualmente recita "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli

anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle;

VISTA la deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG del 2 maggio 2016 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie recante oggetto: "art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 - Interpretazione delle vigenti disposizioni vincolistiche in materia di spesa del personale, anche alla luce dell'evoluzione ordinamentale intervenuta per effetto del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante la novella legislativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 1° luglio 2016 con la quale si è preso atto che la dotazione organica del personale del Comune non presenta situazioni né di soprannumero né di eccedenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 28 dicembre 2015 di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale - triennio 2015/2017;

DATO ATTO che per il triennio 2015/2017 non vengono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 53 del 28 dicembre 2015 con la quale è stata data apposita direttiva al Responsabile del Servizio Amministrativo di prorogare dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 il contratto di lavoro a tempo determinato dell'Istruttore direttivo tecnico assunto in data 19 agosto 2015;

CONDIDERATO che, stante il protrarsi dell'impedimento, a svolgere l'attività lavorativa della titolare della Posizione Organizzativa dell' Ufficio Tecnico, assente dal servizio dal giorno 28 aprile 2015, si rende quanto mai necessario prorogare l'assunzione per la copertura di n. 1 di istruttore direttivo tecnico - Cat. D - Servizio Tecnico - manutentivo con l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale (36 ore) mediante l'utilizzo di una graduatoria di un pubblico concorso approvato da altro comune, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante : " Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", il quale all'articolo 21 stabilisce che il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di cinque volte e per una durata massima di 36 mesi;

DATO ATTO che le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;

ACCERTATO che in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di utilizzo di graduatoria, specificamente:

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di utilizzo di graduatoria, specificamente:

- l'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'articolo 17 della Legge 400/1988;
- l'articolo 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l'articolo 36, comma 2° del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 125/2013 che dispone : "per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fermo restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 che fornisce indicazioni operative cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;

FATTO presente che l'atto in parola viene trasmesso al Revisore dei Conti al fine del rilascio del parere previsto dall'articolo 19 comma 8 della Legge n. 448/2011;

RICHIAMATO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario con il quale viene attestato che le spese per il personale per l'anno 2016 sono coerenti con quanto disposto dall'articolo 1, comma 557 - 557 quater - L. 296/2006;

TENUTO CONTO che alla data odierna non è stata stipulata alcuna convenzione per la segreteria comunale;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere alla proroga dell'assunzione dell'istruttore tecnico direttivo onde consentire le limitazioni della spesa del personale secondo quanto previsto dal comma 557 della finanziaria e al fine di non interrompere l'ingente attività in corso programmata;

CONSIDERATO che questa Amministrazione si impegna a ridurre nel bilancio 2016 le spese della segreteria sino al limite indicato dal comma 557 della finanziaria;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni del personale con rapporto a tempo determinato per l'anno 2016, come di seguito riportato:

PIANO ANNUALE ASSUNZIONI - ANNO 2016

ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE)
MEDIANTE UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA DI UN PUBBLICO CONCORSO APPROVATO DA ALTRO
COMUNE: DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016 -

n. 1 posto di Istruttore direttivo Tecnico - Cat. D - Servizio Tecnico Manutentivo -con contratto a tempo determinato e parziale (30 ore) -

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2016/2018:

ANNO 2016: ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE)
MEDIANTE UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA DI UN PUBBLICO CONCORSO APPROVATO DA
ALTRO COMUNE - ANNO 2016 - DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016.

n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico - Cat. D - Servizio Tecnico Manutentivo -con contratto a tempo determinato e parziale (36 ore);

ANNO 2017 : NESSUNA ASSUNZIONE NE' A TEMPO INDETERMINATO NE' A TEMPO DETERMINATO -

ANNO 2018 : NESSUNA ASSUNZIONE NE' A TEMPO INDETERMINATO NE' A TEMPO DETERMINATO -

DI DARE ATTO che questa Amministrazione si impegna a ridurre nel bilancio 2016 le spese della segreteria sino al limite indicato dal comma 557 della finanziaria, così come motivato nella parte premessa del presente atto;

DI RISERVARSI la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- alle OO.SS. per eventuali rilievi ai sensi degli articoli 7 e 8 del vigente C.C.N.L.
- all'organo di revisione contabile per il parere di competenza;

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime separata;

PARERI


(art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(signor Gualtiero Mameli)





Sotto il profilo CONTABILE: PARERE ALLEGATO NOTA PROT.
N. 3816/2016 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Mameli Gualtieri



Il Segretario Comunale

dottor G. Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30 AGO. 2016, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, li _____

30 AGO. 2016



Il Responsabile della Pubblicazione


PROT. N. 4013 DEL 30 AGO. 2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, li _____

30 AGO. 2016



Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale

dottor G. Loddo

ALL. C.M. N. 29/2016

Comune di Aritzo
Data 19/08/2016
N. Prot. 0003877/2016
Cat. 01 Cl. 11 Fasc.

(3877)

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- alle OO.SS. per eventuali rilievi ai sensi degli articoli 7 e 8 del vigente C.C.N.L.
- all'organo di revisione contabile per il parere di competenza;

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime separata;

PARERI

(art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE


Sotto il profilo CONTABILE: *PARERE ALLEGATO ALLA PROT. 3816/2016*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(signor Gualtiero Mameli)

Gualtiero Mameli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai)

Rosanna Lai



19/08/2016

Voto, si espone parere favorevole

Il Revisione

[Signature]

ALL. G.M. N. 29/2016



COMUNE DI ARITZO

Servizio Finanziario

Comune di Arizzo
Data 16/08/2016
N. Prot. 0003816 / 2016
Cat. 01 Cl. 11 Fasc.

Prot. 3816
del 16 agosto 2016

*Parere di
Regolarità Contabile
Favorevole
art. 49 Tuel 267/2000*

**Proposta Giunta Comunale n. 43 del 14/06/2016:
"Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale triennio
2016/2018)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'14 maggio 2012;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 28/07/2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 28/07/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- negli atti di cui ai punti precedenti è stata inserita, con i risparmi di spesa derivanti sia dalla mancata attivazione della segreteria convenzionata che dalle economie di spesa derivanti dal personale, l'integrazione all'assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Tecnico Tempo parziale 83,40% categoria D.1.1, per il periodo 01/01/2016-30/06/2016 (atto G. M. n. 52 del 28/12/2015), la



previsione dell'ulteriore assunzione della medesima figura, a Tempo Pieno, per il periodo dal 01/06/2016-31/12/2016 (proposta atto Giunta Municipale n. 43 del 14/06/2016);

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Verificata la coerenza delle previsioni delle spese di personale per l'anno 2016, con il limite della media del triennio precedente (art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 pari a € 457.100,59);

Che il Comune essendo in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non è soggetto alle limitazioni previste dall'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Che vengono rispettati i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di € 50.415,89;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



ATTESTA

- 1) **la coerenza** delle previsioni delle spese del personale, inserite nel bilancio 2016, con il limite della media del triennio precedente (*art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296*;
- 2) che il Comune di Aritzo, essendo in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, **non è soggetto alle limitazioni previste dall'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78**;
- 3) **il rispetto del patto di stabilità** per l'esercizio finanziario 2015
- 4) che il presente provvedimento, **non comporta impegno di spesa**.

In virtù di quanto attestato esprime **parere favorevole** sotto il profilo contabile alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Rosanna Lai

